



COMUNE DI ROCCA DI MEZZO

UFFICIO DEL SINDACO

Piazza dell'Oratorio n° 1 – 67048 Rocca di Mezzo - Tel 0862/91121 – FAX 0862/917364
E-mail: protocollo@comune.roccadimezzo.aq.it – PEC: protocollo.roccadimezzo.aq@legalmail.it

Ordinanza N.19 del 03-07-2026

COPIA

MISURE DI PREVENZIONE PER IL RISCHIO INCENDI NONCHE' DI INCONVENIENTI IGIENICO SANITARI

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- i terreni incolti, recintati e non, siti sia all'interno che all'esterno dei centri urbani con presenza di rovi, erbacce ed arbusti possono creare problemi di igiene, di rischio per la propagazione di incendi con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;
- l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno di centri urbani, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;

VALUTATO che la presenza di tali aree incolte nel territorio comunale costituite da piante ed erbe sconfinanti e di aree inquinate da depositi di materiale di risulta e di rifiuti eterogenei rendono favorevole la proliferazione di fauna sgradita, quale ratti, artropodi emofagi (zecche, acari e pulci), parassiti e altre specie di fauna indesiderata, con conseguenti effetti pregiudizievoli per l'igiene, la salute pubblica e l'incolumità delle persone e dei beni esistenti;

CONSIDERATO che con l'approssimarsi della stagione estiva la presenza di rovi, sterpaglie, materiale secco, residui colturali/silvo colturali e altri rifiuti infiammabili costituiscono causa di elevato rischio di incendio, nonché possibile focolaio di diffusione di malattie per la presenza di insetti e parassiti;

RITENUTO NECESSARIO:

- effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi;
- effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire provvedere, con criteri uniformi e durante l'intero anno alla prevenzione degli incendi nelle campagne, lungo le strade e nei boschi in modo particolare nel periodo che va dal mese di giugno al mese di ottobre quando massimo è il rischio ad attivare interventi per evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi;
- procedere all'attuazione di un programma di prevenzione e lotta contro il rischio di incendi che mettono a pregiudizio l'incolumità delle persone e l'integrità del patrimonio ambientale;
- adottare misure incisive a salvaguardia della incolumità pubblica, a tutela dell'ambiente, che prevengano concretamente il rischio di Incendi boschivi e di interfaccia le cui conseguenze possono condurre ad effetti drammatici per le persone e le cose;

CONSIDERATO l'obbligo dell'amministrazione di emanare un provvedimento che si attenga alle prescrizioni antincendio nazionali e regionali ed impartisca direttive chiare per la prevenzione e la protezione dagli Incendi;

RICHIAMATI:

- l'art. 650 del Codice Penale;
- gli artt. 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs. n.267/2000;
- la Legge 24/11/1981 n. 689 "Modifiche al sistema penale"
- la Legge 07/08/1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi."
- la Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge Quadro in materia di incendi boschivi"
- la Legge Regionale 4/01/2014 n. 3 "Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo"
- la Legge Regionale 20/12/2019 n. 46 "Istituzione dell'Agenzia regionale di Protezione Civile ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile"
- il D.Lgs 3/04/2006 n.152 "Norme in materia ambientale"
- Il D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni e integrazioni e D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, "Regolamento di Esecuzione del nuovo codice della strada", e successive modificazioni ed integrazioni;

per le ragioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

ORDINA

**SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE
DALLA DATA DELLA PRESENTE E FINO AL GIORNO 15/10/2026**

- ai proprietari e/o conduttori di terreni agricoli incolti o coltivati;
 - ai proprietari di aree verdi incolte o abbandonate;
 - ai proprietari di aree artigianali o industriali dismesse;
 - agli amministratori degli stabili con annesse aree pertinenziali destinate a verde, parco, giardino, orto, ecc.;
 - ai proprietari di immobili;
 - ai responsabili dei cantieri edili;
 - ai proprietari di aree non edificate recanti depositi temporanei permanenti all'aperto;
 - ai proprietari di aree verdi in genere;
 - ai proprietari di lotti urbanizzati e non edificati;
- ciascuno per le rispettive competenze:

1) di tenere i terreni e le aree sgombri da sterpaglie, cespugli, rovi, ramaglie, erbe infestanti, da immondizie e da rifiuti in genere, mantenendo le aree di proprietà pulite ed in perfetto ordine attraverso tagli periodici della vegetazione, al fine di evitare rifugio ad animali che siano, potenziali veicoli di malattie o comunque inconvenienti dal punto di vista igienico sanitario, nonché dal possibile rischio di propagazione di incendi (in particolar modo esplicitamente per la prevenzione degli incendi, per tutto il periodo estivo è obbligo porre in essere le suindicate condizioni, al fine di creare una idonea fascia parafulco di isolamento che deve prolungarsi per 5 metri dal ciglio delle strade e altrettanti dagli altri confini);

2) di tenere pulite le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, a carico dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto anche se abbandonati da terzi;

3) di procedere alla pulizia e manutenzione di immobili disabitati, cantieri edili, opifici e l'adozione ed installazione di specifici accorgimenti tecnici, griglie, reti od altri dispositivi idonei tesi ad evitare la

penetrazione di roditori, volatili e di animali in genere, nonché l'abbandono dei rifiuti all'interno degli stessi;

4) di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessaria;

5) il divieto di tutte le attività che, anche solo potenzialmente, possono determinare l'innescò d'incendio:

a) È fatto divieto di accendere fuochi a terra, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o braci, nonché compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;

b) è in ogni caso vietata l'accensione di fuochi entro il limite di 200 metri dall'estremo margine del bosco. (apposite deroghe a tale divieto potranno essere concesse ai sensi dell'art. 56 comma 5 della L.R. n. 3/2014);

c) è vietato gettare dai veicoli in movimento fiammiferi, sigari o sigarette accese o comunque compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi, nei terreni cespugliati e nelle strade e nei sentieri che li attraversano;

d) i comandi militari e di Polizia, nell'esecuzione di esercitazioni, campi e tiri, sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni per prevenire gli incendi;

I proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti nelle suddette fattispecie saranno ritenuti responsabili dei danni che eventualmente si verificheranno per negligenza e/o inosservanza delle vigenti disposizioni di legge e delle disposizioni sopra impartite.

Gli interventi predetti dovranno essere eseguiti entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza, con avvertenza che, in caso di inosservanza e trascorso inutilmente il termine suindicato, sarà facoltà di questo Comune, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, procedere d'ufficio nei confronti dei trasgressori.

DISPONE

- 1) Che la presente Ordinanza venga trasmessa a:
 - a. Prefettura di L'Aquila;
 - b. Ufficio di Polizia Locale Comune di Rocca di Mezzo;
 - c. Comando Stazione Carabinieri di Rocca di Mezzo;
 - d. Nucleo Carabinieri Forestali di Rocca di Mezzo
 - e. UTC di Rocca di Mezzo;
 - f. Parco Naturale Regionale Sirente Velino;
- 2) che alla presente ordinanza venga data pubblicità attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Rocca di Mezzo ai sensi dell'art.8, comma n.3, della Legge n. 241/1990 nonché attraverso il sito internet comunale;

INFORMA

- 1) Che avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso gerarchico amministrativo presso S.E. il Prefetto di L'Aquila entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione della stessa. E' ammesso altresì ricorso giudiziale avanti al T.A.R. Abruzzo ai sensi del D.Lgs. n.104/2010 entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione della presente ordinanza oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima data ai sensi del DPR. n.1199/1971;

- 2) Per l'inosservanza agli obblighi riportati nei punti 1) 2) 3) nonché a tutte le attività di ripristino a carico dei trasgressori viene applicato il regime sanzionatorio di cui all'art. 7 bis del D. Lgs 267/2000 "Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00";
- 3) Per l'inosservanza agli obblighi riportati nel punto 4) viene applicato il regime sanzionatorio previsto dall'art. 29 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada";
- 4) Per le trasgressioni ai divieti di cui al punto 5) si applicano le sanzioni previste dall'art. 81 della L.R. 4 gennaio 2014, n. 3 "Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo."

IL SINDACO

F.to EMILIO NUSCA